



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEROTONDO VIA B. BUOZZI 18 - RMIC88200C

Via Bruno Buozzi n° 18 - 00015 Monterotondo (RM) - ☎06/90627227 - 06/90626117

✉: rmic88200c@istruzione.it - PEC: rmic88200c@pec.istruzione.it - www.istitutobuozzimonterotondo.edu.it

Codice Fiscale 97199520582

Oggetto: Determina a contrarre per l'avvio di una procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità a.s. 2024/25 da espletarsi mediante lo strumento della Trattativa Diretta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo contrattuale pari a € 25.307,33 (IVA esclusa).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il Decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO il Decreto Ministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
- VISTO il Regolamento d'Istituto prot. 4246 del 07/10/2016, approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n. 4 del 07/10/2016, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 12 del 29/01/2024;
- VISTA la L. 328/2000 che definisce la programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che in particolare all'articolo 14 prevede "per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale";
- VISTO l'Art. 3, l'Art. 34 e l'Art. 38 della Costituzione, i quali sanciscono i principi dell'uguaglianza formale e sostanziale per tutti i cittadini, che la scuola sia aperta a tutti e che il diritto allo studio è un principio garantito costituzionalmente;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTA la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e la Legge n. 18 del 3 marzo 2009 con cui il Parlamento italiano l'ha ratificata;
- VISTA la Legge 13 luglio 2015 n. 107, recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
- VISTO Il Dlgs. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità";
- VISTO Il Dlgs. 96/2019 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità»;
- VISTO Il DI 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
- VISTO Il Piano Annuale dell'Inclusione;

- VISTE le linee di indirizzo e le modalità individuate per la gestione del Servizio di Assistenza Specialistica negli Istituti Scolastici del I ciclo del Comune di Mentana;
- CONSIDERATO che con protocollo n. 0033531/2024 del 05/08/2024 il Comune di Mentana ha assegnato a questo Istituto un finanziamento di € 26.572,70 per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità e con esigenze educative speciali, residenti nel Comune di Mentana e frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado - a.s 2024-2025
- VISTO l'art. 17, comma 1, del D.lgs. 36/2023 che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- VISTO l'art. 17, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto ex art. 50, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di quanto in oggetto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- Oggetto: assistenza specialistica alunni con disabilità
 - Importo: € 26.572,70 al lordo IVA 5% (€ 25.307,33 + IVA € 1.265,37)
 - Ore di servizio: n. 1196 circa
- VISTO l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- CONSIDERATO che
- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
 - con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
 - ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. n. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
 - ai sensi del comma 1 dell'art. 52 del Nuovo Codice dei Contratti è previsto che "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
- VISTO il Decreto legislativo del 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici» e, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, i quali prevedono che «1. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. 2. In caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale»;
- VISTO altresì, l'art. 50, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 36/2023, il quale prevede che «1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei

contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante»;

VISTO l'Allegato II.1 al Decreto Legislativo n. 36/2023, recante «Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea»;

CONSIDERATA la necessità dell'Amministrazione Scolastica della fornitura per l'a.s. 2024/25 di un servizio di assistenza agli alunni con disabilità frequentati classi/sezioni di questo Istituto e residenti nel comune di Mentana;

ACCERTATO che non esistono Convenzioni Consip attive (art. 1, C. 449 L. 296/2006);

VERIFICATO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e che l'Istituzione Scolastica procederà pertanto alla relativa acquisizione mediante Trattativa Diretta;

CONSIDERATO che, a seguito di una indagine di mercato, condotta mediante consultazione di elenchi sul portale Consip MEPA, è risultato che l'operatore LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE - ETS con sede in Mentana (RM) Via Tevere n. 1 - CAP 00010 – codice fiscale/partita Iva 09205951008 è rispondente ai fabbisogni dell'Istituto in quanto i prezzi applicati per il servizio in questione sono congrui in rapporto alla qualità delle prestazioni ed è stato ritenuto di avviare la trattativa diretta con l'operatore economico individuato;

CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari a € 26.572,70 al lordo IVA 5% (€ 25.307,33 + IVA € 1.265,37), trovano copertura nel Programma Annuale per l'anno 2024;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di avviare la procedura per l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 36/2023, da espletarsi tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio avente ad oggetto: assistenza specialistica a favore degli alunni con disabilità a.s. 2024/25 residenti nel comune di Mentana con l'operatore economico: **LA LANTERNA DI DIOGENE COOPERATIVA SOCIALE - ETS** con sede in Mentana (RM) Via Tevere n. 1 - CAP 00010 – codice fiscale/partita Iva 09205951008 per un importo complessivo massimo delle prestazioni pari a € **26.572,70** al lordo IVA 5% (€ 25.307,33 + IVA € 1.265,37) per circa 1196 ore al costo di € 22,20 al lordo IVA 5%;
- **di autorizzare** la spesa complessiva pari a € 26.572,70 al lordo IVA 5% (€ 25.307,33 + IVA € 1.265,37) da imputare sul Programma Annuale E.F. 2024 - capitolo P02.1 – Progetto integrazione scolastica;
- **di individuare**, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 della Legge n. 241/90, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Apa Rosa in qualità di Responsabile Unico del Procedimento;
- **la pubblicazione** del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza in Albo Pretorio online e nella sezione Amministrazione Trasparente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Rosa APA